

**Interpellanza ex art. 53 Regolamento Consiglio Comunale in relazione al Progetto di efficientamento energetico della piscina comunale e della chiusura della stessa con richiesta di risposta in forma scritta**

---

**1. POTENZIALE RESPONSABILITA' ERARIALE**

L'analisi dei documenti e la descrizione dei fatti, come via via emersi nel corso di questi ultimi giorni anche a seguito del contributo fattivo e specialistico di cittadini preoccupati ed interessati al bene comune, ha evidenziato che:

- ✓ Le caratteristiche dimensionali e strutturali dell'edificio in esame erano note già da tempo agli addetti ai lavori;
- ✓ La progettazione che ne è seguita non poteva non tenere conto degli aspetti strutturali e del dimensionamento del tetto, in ragione dell'impianto da installare, atteso che, come a voi noto, tali aspetti (per la loro estrema importanza) devono essere valutati fin dalle prime fasi della progettazione.

In un siffatto ed incontestabile stato di cose, sostenere che ad un certo punto l'appaltatore ha evidenziato problemi strutturali, dà l'idea dell'approssimazione con la quale l'intero iter progettuale di partecipazione al bando regionale è stato condotto e, soprattutto, conferma che, quanto accaduto, **non è frutto di sopravvenienze, imprevisti o sorprese, riconducibili al dettato dell'art. 106 comma 1 lett c punto 1 del D.Lgs 50/2016** che giustifica una perizia di variante, bensì è frutto di chiaro e netto errore e/o carenza progettuale.

A questo punto, sotto il profilo erariale, sul quale mi riservo ogni valutazione e segnalazione alle competenti Autorità, sono almeno due i profili da indagare e sui quali chiedo risposte non evasive ed in forma scritta: i. il maggiore costo che la cd. perizia di variante comporta pari a € 192.601,80 di cui solo circa € 35.000,00 per interventi migliorativi ed i restanti circa € 160.000,00 per art. 106 comma 1 lett c punto 1 del D.Lgs. 50/2016 che in realtà non possono ricadere sotto questa voce come già precisato; ii. il maggiore compenso pari a € 70.000,00 che incredibilmente è stato previsto a favore del progettista che aveva redatto il precedente progetto (errato e/o carente).

L'Amministrazione ha intenzione di proseguire come da intenzioni sino a qui manifestate o sono previste iniziative/azioni nei confronti dei responsabili degli errori anche per il risarcimento dei danni tutti (compresi quelli agli utenti conseguenti alla chiusura della piscina)?

**2. POTENZIALE RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA (CON POSSIBILI RIFLESSI ANCHE IN TERMINI ERARIALI)**

La vicenda pone il tema anche della responsabilità di chi – davanti ad un progetto che, omettendo il dimensionamento strutturale, è chiaramente errato e/o carente – in sede di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. 50/2016 (oggi art. 42 del D. lgs. 36/2023), non ha rilevato alcunché e non ha chiesto al progettista le doverose integrazioni del caso.

Cosa ha fatto il Verificatore e cosa avrebbe dovuto fare?

Quali sono le considerazioni e determinazioni dell'Amministrazione rispetto a questo tema?

**3. POTENZIALE RESPONSABILITA' DERIVANTE DALL'APPROVAZIONE DELLA "PERIZIA DI VARIANTE". SEGNALAZIONE ALL'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)**

Posto che la cd. perizia di variante, come emerge negli atti esaminati, è stata giustificata in ragione di presunte "circostanze impreviste e imprevedibili" ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c punto 1- del D. Lgs. 50/2016, sembra appunto che i presupposti di legittimità della stessa siano alquanto dubbi.

Nel caso di specie, non si può parlare a ragione di circostanze impreviste e imprevedibili, ma bisogna avere il coraggio e l'onesta intellettuale di chiamare le cose con il loro nome: errore e/o carenza progettuale.

Traendo poi le conseguenze previste dalla legge.

Riservandomi di valutare un coinvolgimento dell'A.N.A.C. sulla questione, considerato il D. lgs. 50/2016 richiamato negli atti di approvazione della perizia di variante, ricordo che l'art. 106 comma 14 del richiamato D.Lgs (similmente a quanto fa oggi il D. lgs. 36/2023) prevede *“Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ..., sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. ... Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13”*.

Mentre, per inciso, l'art. 213 comma 13 dello stesso D. lgs. prevede che *“Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l'eventuale sanzione penale, l'Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l'Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.”*

Le sopra citate comunicazioni all'ANAC sono state inoltrate? In caso di risposta affermativa, cosa è stato descritto all'Autorità?

Lecco, lì 16 aprile 2024

Il Consigliere Lorella Cesana